

IN BREVE n. 33-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

DALLA CASSAZIONE

Cassazione 7 agosto 2008 numero 21375

L'Azienda può licenziare un lavoratore in malattia, fermo restando che tale licenziamento sarà effettivo solo nel giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro, mentre è nullo il licenziamento di una donna in maternità.

Ricordiamo che nella sentenza 61/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 1204/71 nella parte in cui prevedeva la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione o di puerperio, non solo per la sua delimitata portata dispositiva, anche perché la sua motivazione è correlata alle particolari esigenze di tutela della lavoratrice in maternità.

Cassazione 23 luglio 2008 numero 20291

Gli ausiliari del traffico possono multare i cittadini non solo se non pagano il parcheggio a pagamento ma anche se la macchina, parcheggiata male fuori dalle strisce blu, è d'intralcio all'ingresso degli altri veicoli.

Cassazione numero 32064

Anche se in Italia non c'è più l'obbligo di apporlo è comunque un "indizio" che la polizia può usare, come ha sempre fatto finora, per individuare Cd pirata. Se l'opera è contraffatta la vendita e il noleggio sono reato.

Cassazione 6 agosto 2008 numero 32978

Augurare un tumore a qualcuno può essere reato se il contesto nel quale viene detto denuncia disprezzo verso il destinatario.

Cassazione 1 agosto 2008 numero 21028

Niente mobbing senza la prova della persecuzione. Infatti nessuno può dirsi mobbizzato per il solo fatto di essere continuamente soggetto alle visite domiciliari che manda l'azienda.

Cassazione 1 agosto 2008 numero 21031

Non può essere inquadrato come precario il lavoratore che svolge attività solo saltuariamente e che viene pagato con ritenuta d'acconto, se è vincolato agli orari e alle direttive dell'azienda.

Cassazione 26 luglio 2008 numero 20326

Colui che viene sorpreso a fare una pennichella durante l'orario di lavoro è passibile di licenziamento per giusta causa; in questo caso l'elemento di differenziazione delle condotte è dato dallo stato in cui si trova il dipendente, che non è ritenuto sanzionabile quando si tratta di un "colpo di sonno", mentre lo è in caso di "profondo assopimento".

Cassazione sez.lavoro 23 giugno 2008 numero 17055

Le attività svolte dai medici oltre il normale orario di lavoro possono essere considerate come straordinario e non come prestazioni in intramoenia da pagare con compenso maggiore. L'asbuso degli straordinari non significa trasformare gli stessi in prestazioni libro professionali da pagare a tariffa.

SOCIETA' PROFESSIONALI MEDICHE e VERSAMENTO 2%

ALL'ENPAM

Corte Costituzionale, Ordinanza 25.6.2008 n. 252

Le Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento col S.S.N. hanno l'obbligo di versamento ad un Fondo speciale gestito dall'ENPAM, a favore degli specialisti esterni, di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza del 25 giugno 2008
Numero 252 (documento 121)**

TFR - AGGIORNATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2008

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 16 luglio ed il 15 agosto 2008, occorre aggiornare il TFR maturato al 31 gennaio 2008 dello 2,923558%.

RICETTA NON RIPETIBILE - REQUISITI FORMALI

Il 24 aprile 2006 è stato emanato il D.Lgs. 219/2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2006 - in attuazione della direttiva CE n. 2001/83/CE relativa ad un codice di comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Il Decreto affronta varie problematiche attinenti i medicinali ad uso umano tra cui l'immissione in commercio, della produzione, della fabbricazione, dell'etichettature e foglio illustrativo dei medicinali uso umano.

Tra i profili oggetto di trattazione del Decreto vi sono anche le modalità che il medico deve seguire nella compilazione delle ricette non ripetibili per i farmaci uso umano.

Sono dunque state introdotte in modo chiaro ed inequivocabile una serie di indicazioni vincolanti per i medici nella loro attività di compilazione della ricetta non ripetibile per farmaci ad uso umano.

In caso di mancata ottemperanza a quanto prescritto sono previste delle sanzioni amministrative di notevole entità.

Elementi che la ricetta non ripetibile per farmaci uso umano deve contenere alla luce del DLgs 219/2006:

1. Il nome, il cognome ed il domicilio del medico che la rilascia
2. Il codice fiscale del paziente e/o nome e cognome
3. La tipologia del farmaco che viene prescritto

4. La data esatta di compilazione ed il luogo della stessa
5. La firma del medico
6. I dati relativi all'eventuale esenzione

| REQUISITI DELLA RICETTA | SANZIONI |
|---|--|
| Ai sensi comma 4 dell'art. 89 del D.lgs 219/2006 la ricetta DEVE contenere il CODICE FISCALE del paziente | Ai sensi comma 9 dell' art. 148 D.lgs. 219/2006 IL MEDICO è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800,00 euro." |
| Ai sensi comma 5 dell'art. 89 D.lgs 219/2006 la ricetta DEVE contenere: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome, cognome e domicilio medico (es. timbro, carta intestata ecc.). 2. Generalità della persona nome e cognome oppure codice fiscale (le sole iniziali non sono valide) 3. Il luogo di emissione 4. I dati relativi l'esenzione 5. La firma del medico e la data | Ai sensi art. 89 del D.lgs. 219/2006 la carenza di tali elementi comporta la NON VALIDITA' della ricetta. |
| Termine contestazione | La contestazione deve essere notificata al medico entro 90 giorni dall'accertamento. Quindi, prima di pagare, chiedere copia dell'accertamento stesso e della ricetta su cui si fonda. |

Fonte: avv.P.Ferrari

MEDICI CONVENZIONATI e CONGRESSI

L'articolo 124 del DLgs 219/2006 prevede che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta sia consentita la partecipazione a convegni e congressi riguardanti i medicinali, sponsorizzati o meno, con accreditamenti ECM sui temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. L'omissione non prevede sanzioni; tuttavia la struttura potrebbe aprire un procedimento disciplinare.

Il medico può essere ospitato da sponsor senza accompagnatori e per il periodo strettamente necessario: dalle 12 ore che precedono il congresso o il convegno, alle 12 ore successive alla conclusione del medesimo.

Art. 124.

Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali

1. Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni previste dal titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva

commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indirette, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dell'AIFA, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:

- a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
- b) sede e data della manifestazione;
- c) destinatari dell'iniziativa;
- d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa è titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
- e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
- f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità dello stesso, nonché eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.

2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in diffondata da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.

3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dei criteri e delle linee guida stabilite dall'AIFA ai sensi del comma 2 dell'articolo 119. È vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.

4. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educativo su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA.

5. L'impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento. L'impresa farmaceutica o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.

6. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, corredata dell'attestazione del pagamento della tariffa di cui all'articolo 158, comma 8, lettera b). Alle manifestazioni predette

si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.

7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purchè integrali e regolarmente depositati presso l'AIFA ai sensi dell'articolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri Paesi, purchè medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.

9. Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.

10. Se le manifestazioni di cui al presente articolo sono effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dall'AIFA, l'Agenzia medesima può vietare lo svolgimento della manifestazione.

ESENTI I CORSI «ECM» EROGATI DALL'ENTE PUBBLICO

da Sole 24 ore quesito 30471

D - Un ente pubblico non economico organizza corsi di formazione (educazione continua in medicina). I docenti di questi corsi sono medici titolari e non titolari di partita Iva.

Si richiede se il compenso erogato per l'espletamento di questi corsi deve essere assoggettato a Iva o considerato esente ex articolo 10, Dpr633/72.

R - I corsi Ecm (educazione continua in medicina) tenuti da enti pubblici possono essere fatturati in esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10, numero 20, del Dpr 633/72.

La normativa comunitaria prevede che siano esenti da Iva i corsi di formazione professionale effettuati da «enti di diritto pubblico» o da altri «organismi riconosciuti dallo stato membro» (articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce).

La circostanza che la normativa interna faccia esclusivamente riferimento alla formazione resa da istituti o scuole non è un dato significativo per negare il regime di esenzione a enti diversi dagli istituti scolastici (risoluzione del 28 maggio 2001, numero 77/E). Nel caso proposto dal lettore, sussistono i due requisiti per l'applicazione del regime di esenzione previsti dalla circolare dell'agenzia delle Entrate del 18 marzo 2008, numero 22/E: 51 tratta di corsi di formazione (requisito oggettivo) resi da un ente pubblico (requisito soggettivo). Il regime di esenzione non si applica nei rapporti fra l'ente pubblico e docenti, titolari di partita Iva, i quali sono tenuti ad emettere fattura con Iva per l'attività svolta.

L'ASTENSIONE PER MATERNITÀ DECORRE DAL RIENTRO A CASA

da Sole 24 ore quesito 3080

D - Una dipendente pubblica partorisce il due gennaio ma per complicazioni viene dimessa dall'ospedale con il figlio il 31 gennaio. Tenuto conto del comma 6, articolo 22, Dlgs 151 del 2001, l'astensione obbligatoria decorre dal 2 gennaio oppure dal primo gennaio?

R - Decorre dalla data di effettivo rientro a casa. La contrattazione collettiva di comparto correla questo diritto al caso del parto prematuro. Così avviene nel comparto degli enti locali con l'articolo 17, comma 3, delle code contrattuali del 2000, dove è previsto che se il parto prematuro comporta ulteriore periodo di degenza ospedaliera la lavoratrice ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. Analogo diritto riconosce il contratto 2001 alle lavoratrici del comparto scuola. Questa prerogativa sancita dai contratti è coerente con il principio affermato nell'articolo 22, comma 6, del Dlgs 151/2001 secondo il quale le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Quindi l'assenza spettante alla lavoratrice per ricovero ospedaliero non può sovrapporsi al congedo per maternità, che decorre dalla data di rientro a casa, dopo la degenza ospedaliera.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”

Articolo 22

Trattamento economico e normativo

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi i e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

TRA CHIRURGI E POSSIBILE SOLO LO STUDIO TECNICO

da Sole 24 ore quesito 2986

D - Tre professionisti chirurghi possono svolgere la loro attività sotto forma di società di capitali (Srl) o di persone (Sas/Snc)?

R - Si ritiene che i chirurghi possano creare solo una associazione professionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1815/39 che impone ai professionisti che intendono associarsi per l'esercizio della professione la dizione di studio tecnico seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati.

Per una modifica di tale normativa occorre attendere e verificare se il nuovo Parlamento intende proseguire l'iter parlamentare del disegno di legge delega c.2160 in materia di riordino delle professioni intellettuali, che prevede, tra l'altro nella proposta di testo unificato all'articolo 3, lettera 1) «che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria»; all'articolo 32 che: «È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, che possono essere ammessi a godere di agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente».